



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELL'ABITAZIONE E DELLA VITA PRIVATA

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.

CARGEAS
ASSICURAZIONI

Partner
assicurativo
del Gruppo
UBI Banca

INDICE

NOTA INFORMATIVA

A. Informazioni relative all'Impresa	pag. 2 di 22
B. Informazioni sul Contratto	pag. 3 di 22
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag. 9 di 22
Glossario	pag. 13 di 22

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA	pag. 1 di 42
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 2 di 42
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE:	
SEZIONE I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI.....	pag. 6 di 42
SEZIONE II – FURTO E RISCHI ACCESSORI	pag. 13 di 42
NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA DEI SINISTRI DI CUI ALLE SEZIONI I E II	pag. 17 di 42
SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 22 di 42
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DELLA SEZIONE III - RESPONSABILITÀ CIVILE.....	pag. 26 di 42
SEZIONE IV – TUTELA LEGALE	pag. 26 di 42
SEZIONE V – ASSISTENZA	pag. 33 di 42
SEZIONE VI – PACKAGES	pag. 38 di 42

NOTA INFORMATIVA

I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 12/10/2017.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa Autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della copertura, nullità, decadenze, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato anche a valere sulle Condizioni di Assicurazione come indicati nella Sezione Glossario.

! Avvertenza:

L'Impresa rinvia al proprio sito internet www.cargeas.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498. Sito Internet: www.cargeas.it indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d'iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2016 pari ad Euro 115.003.976, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 82.191.976 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell'esercizio.

L'indice di solvibilità dell'Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 173,8%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

BluCasa è la Polizza di CARGEAS Assicurazioni S.p.A. dedicata alla tutela dell'Abitazione, del suo Contenuto e della vita privata.

Il Contratto di Assicurazione propone un sistema di Coperture Assicurative che consentono al Contraente/Assicurato, di proteggersi dalle conseguenze economiche di danni imprevisi che colpiscano l'Abitazione in cui vive o che ha concesso in locazione ovvero i Beni Assicurati che essa custodisce, nonché di garantirsi per i danni involontariamente provocati dagli Assicurati a soggetti terzi o ancora a tutelarsi dalle richieste od atti che possano ledere i diritti dell'Assicurato.

Nel rispetto di alcuni vincoli assuntivi, il Contraente potrà scegliere tra le combinazioni di Coperture Assicurative proposte dall'Impresa più adeguate alle sue esigenze, alle quali potranno essere aggiunte le ulteriori coperture denominate "Package". Saranno operative solo le Coperture Assicurative espressamente indicate nel Modulo di Polizza.

Il Contratto di Assicurazione è riservato ai Contraenti che siano intestatari di un conto corrente acceso presso una filiale della Banca del Gruppo UBI.

Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale a decorrere dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Modulo di Polizza, secondo quanto meglio indicato nell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

In mancanza di Recesso comunicato da una delle Parti e, ferma restando la cessazione del Contratto di Assicurazione nel caso di interruzione del rapporto di conto corrente del Contraente con la Banca del Gruppo UBI, il Contratto di Assicurazione è prorogato per una durata pari ad un anno e così successivamente.

! Avvertenza:

Le Parti possono recedere dal Contratto di Assicurazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni prima dalla Scadenza della Polizza. In tal caso la Copertura Assicurativa cessa in corrispondenza della Scadenza cui si riferisce il Recesso. Si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture Assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Sono di seguito illustrate le Coperture Assicurative offerte dal Contratto di Assicurazione.

➔ Copertura Assicurativa Incendio e Rischi Accessori

Offre copertura per i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, derivanti da Incendio, Fulmine, Implosione, Esplosione e Scoppio e da una serie di altri eventi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Limitatamente al Contenuto, il Contraente potrà scegliere tra 4 linee denominate rispettivamente **Essential**, **Silver**, **Gold** e **Platinum** che si differenziano per Massimali e limiti di Indennizzo, per l'individuazione dei quali si rimanda agli appositi articoli

ed alle rispettive tabelle presenti nelle Condizioni di Assicurazione.
Si rinvia alla Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, Artt. 19 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.

➔ **Copertura Assicurativa Furto e Rischi Accessori**

Offre copertura per i danni derivanti da Furto, Rapina ed Estorsione riferibili al Contenuto e ai Beni contenuti nelle pertinenze dell'Abitazione secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza, compresi i danni materiali e diretti conseguenti ai suddetti reati, realizzati o tentati.

Si rinvia alla Sezione II – FURTO E RISCHI ACCESSORI, Artt. 36 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.

La copertura è selezionabile unicamente in presenza di garanzia Incendio Contenuto.

➔ **Copertura Assicurativa Responsabilità Civile**

Si compone di due ambiti di copertura:

1. Copertura Assicurativa Responsabilità Civile proprietà: l'Impresa tiene indenne l'Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione del Fabbricato e/o del Contenuto come indicato nel Modulo di Polizza.

Questa copertura è abbinata necessariamente alla copertura Incendio Fabbricato e/o Contenuto.

2. Copertura Assicurativa Responsabilità Civile vita privata: copre i danni cagionati a terzi dagli Assicurati per fatti inerenti la vita privata.

Questa copertura è abbinata necessariamente alla copertura Tutela Legale vita privata.

Si rinvia alla Sezione III – RESPONSABILITÀ CIVILE, artt. 57, 58, 59 e 62 per informazioni di maggior dettaglio.

! Avvertenza:

La responsabilità della conduzione consente all'Assicurato, nella sua qualità di abitante l'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza, di tutelarsi a fronte dei danni che, con i suoi comportamenti, potrebbe causare a terzi.

! Avvertenza:

Le prestazioni inerenti le Coperture Assicurative Responsabilità Civile proprietà e Responsabilità Civile vita privata, in caso di contemporanea sottoscrizione, non potranno in alcun caso cumularsi.

➔ **Copertura Assicurativa Tutela Legale**

La presente Copertura Assicurativa offre la protezione legale, in sede stragiudiziale e giudiziale, per una serie di controversie che l'Assicurato può trovarsi a dover affrontare a tutela:

1. dell'Abitazione (**abbinata necessariamente alla copertura Responsabilità Civile Proprietà ed alla copertura Incendio Fabbricato; il Contraente deve assumere la figura di proprietario**)

o

2. nell'ambito della sua vita privata (**abbinata necessariamente alla copertura**

Responsabilità Civile vita privata; il Contraente assume la figura di proprietario o Locatario).

Si rinvia alla Sezione IV – TUTELA LEGALE, Artt. 70 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.

➔ **Copertura Assicurativa Assistenza**

L'Impresa, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, offre una serie di servizi per interventi di assistenza resi necessari in situazioni di emergenza concernenti l'Abitazione/i indicata/e nel Modulo di Polizza.

Si rinvia alla Sezione V – ASSISTENZA, Artt. 82 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.

La Copertura Assicurativa è abbinata necessariamente alla copertura Incendio Fabbricato e/o Contenuto e può essere attivata per l'Abitazione Principale e, nel caso di Abitazione Secondaria, solo quando il proprietario è anche l'utilizzatore o Locatario.

➔ **Package Energia Solare**

La Copertura Assicurativa Package Energia Solare (**attivabile dal solo proprietario e non dall'inquilino**) assicura copertura per i danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e all'Impianto Solare Termico, installato secondo le norme di legge vigenti, collaudato e pronto per l'uso sul Fabbricato assicurato, causati dagli eventi previsti nella SEZIONE I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI nonché da Guasti Macchine e fenomeno elettrico ed elettronico, Furto, Rapina, Responsabilità Civile.

La Copertura Assicurativa è sottoscrivibile unicamente per un tipo Abitazione villa a schiera o villa (si veda la definizione di Abitazione nella Sezione Glossario della presente Nota Informativa) ed in abbinamento alla Copertura Assicurativa Incendio Fabbricato.

Si rinvia alla Sezione VI – PACKAGES, Artt. 87 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.

➔ **Package Abitazione Secondaria**

Offre una serie di coperture relative all'Abitazione Secondaria che comprendono la Copertura Incendio e Furto del Contenuto.

Si rinvia alla Sezione VI – PACKAGES, Artt. 91 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per informazioni di maggior dettaglio.

La Copertura Assicurativa è abbinata necessariamente alla copertura Incendio Fabbricato e può essere attivata dal proprietario abitante e dal Locatario.

➔ **Package Alleato Casa**

Offre il riconoscimento di una somma al verificarsi di eventi contemplati nella

Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI che dovessero avere come conseguenza l'inagibilità dei locali assicurati e il trasferimento degli Assicurati stessi presso una diversa ubicazione.

Si rinvia alla Sezione VI – PACKAGES, Artt. 96 e seguenti delle Condizioni di Assicurazioni per informazioni di maggior dettaglio.

La Copertura Assicurativa è abbinata necessariamente alla copertura Incendio Fabbricato e può essere attivata dal proprietario abitante.

! Avvertenze comuni a tutte le Coperture Assicurative.

Nel Contratto di Assicurazione sono previste limitazioni ed esclusioni alle Coperture Assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna Sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI: art. 31;

Sezione II – FURTO E RISCHI ACCESSORI: art. 45;

Sezione III – RESPONSABILITÀ CIVILE: artt. 61 e 65;

Sezione IV – TUTELA LEGALE: art. 75;

Sezione V – ASSISTENZA: art. 85;

Sezione VI – PACKAGES – PACKAGE ENERGIA SOLARE: art. 90;

Sezione VI – PACKAGES – PACKAGE ABITAZIONE SECONDARIA: art 95;

Sezione VI – PACKAGES – PACKAGE ALLEATO CASA: art. 98.

! Avvertenza:

Presenza di Franchigie, Scoperti, limiti di Indennizzo, Carenze.

Il Contratto di Assicurazione prevede l'applicazione di Franchigie e/o Scoperti e/o limiti di Indennizzo alle Coperture Assicurative. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Tali Franchigie, Scoperti, limiti di Indennizzo e Carenze trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per:

Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, artt. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

Sezione II – FURTO E RISCHI ACCESSORI, artt. 37, 40, 42, 43, 44, 46;

Sezione III – RESPONSABILITÀ CIVILE, art. 63;

Sezione IV – TUTELA LEGALE, artt. 71, 74, 76;

Sezione V – ASSISTENZA, art. 83;

Sezione VI – PACKAGES – PACKAGE ENERGIA SOLARE, art. 88;

Sezione VI – PACKAGES – PACKAGE ABITAZIONE SECONDARIA, artt. 91, 93;

Sezione VI – PACKAGES – PACKAGE ALLEATO CASA, artt. 96, 97.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di Scoperti, Franchigie e limiti di Indennizzo

previsti nell'ambito delle Coperture Assicurative offerte dal Contratto di Assicurazione.

i **Esempio numerico di applicazione di Scoperto:**
Ammontare del danno accertato € 10.000,00
Scoperto previsto in garanzia: 10% = € 1.000,00
Indennizzo sarà pari ad € 9.000,00

i **Esempio numerico di applicazione di Scoperto con il minimo:**
Ammontare del danno accertato € 10.000,00
Scoperto previsto in garanzia: 10% con il minimo di € 200,00 = € 1.000,00 (poiché il 10% di 10.000,00 è € 1.000,00 ed è superiore al minimo di € 200,00)
Indennizzo sarà pari ad € 9.000,00

i **Esempio numerico di applicazione di Franchigia:**
Ammontare del danno accertato € 1.000,00
Franchigia prevista in garanzia: € 200,00 per Sinistro
Indennizzo sarà pari ad € 800,00 (€ 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00)

i **Esempi numerici di applicazione di Franchigia con il limite massimo di Indennizzo:**
Ammontare del danno accertato € 3.000,00
Limite massimo di Indennizzo pari a € 2.500,00, Franchigia prevista in garanzia: € 200,00 per Sinistro
Indennizzo sarà pari ad € 2.500,00; poiché il limite di indennizzo è pari a 2.500,00, l'importo liquidabile (€ 3.000,00 - € 200,00 = € 2.800,00) non può esser superiore.

Ammontare del danno accertato € 2.600,00,
Limite massimo di indennizzo pari ad € 2.500,00, Franchigia prevista in garanzia € 200,00 per Sinistro.
Indennizzo sarà pari ad € 2.600,00 - 200,00 = € 2.400,00.

4. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità

! **Avvertenza:**
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della Copertura Assicurativa.
Si rinvia all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e dichiara, al riguardo, di rinunciare sin d'ora alla propria conseguente facoltà di Recesso.

Si rinvia agli Artt. 8 e 9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, è indicata, a titolo esemplificativo, una circostanza che può costituire un aggravamento del Rischio con riferimento alle Coperture Assicurative di cui alla Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI del Contratto di Assicurazione:

in una villetta unifamiliare su 2 piani si decide di modificare la destinazione d'uso del piano terreno e della taverna passando da civile abitazione a negozio per la vendita di vernici; ciò implica il cambio di destinazione d'uso del Fabbricato Assicurato da civile abitazione ad attività commerciale oltre alla maggiore presenza nel Fabbricato di una concentrazione di materiale infiammabile.

6. Premio

Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.

Il pagamento del Premio può essere rateizzato ed effettuato ogni mese, con frazionamento mensile, oppure pagato in un'unica soluzione una volta l'anno. In caso di frazionamento del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi.



Avvertenza:

La Polizza non prevede l'applicazione di sconti da parte dell'Impresa o dell'Intermediario.

Modalità di pagamento:

il Premio è corrisposto dal Contraente all'Impresa mediante addebito sul conto corrente intestato al Contraente stesso e acceso presso la filiale della Banca del Gruppo UBI indicata nel Modulo di Polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate/Massimali

L'adeguamento del Premio e delle somme assicurate/Massimali è legata alle variazioni percentuali dell'Indice generale nazionale "ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI) "indice costo della vita".

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di Recesso



Avvertenza:

Fatte salve le facoltà previste dalla legge, le Parti possono recedere dal Contratto di Assicurazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla Scadenza della Polizza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 4 e 7 (Recesso in caso di Sinistro) delle Condizioni di Assicurazione.

9. Rivalse

! Avvertenza:

La rivalsa è un diritto dell'Assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità che ha pagato, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Relativamente alla Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e alla Sezione IV – RESPONSABILITÀ CIVILE, l'Impresa **rinuncia**, salvo in caso di dolo, **al diritto di surroga** derivante dall'art. 1916 Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente alla Sezione IV – TUTELA LEGALE, si rimanda all'art. 78 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione

I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di **2 (due) anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Il diritto dell'Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno.

Nella Copertura Assicurativa Responsabilità Civile, il termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso un'azione giudiziale ai suoi danni.

11. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.

12. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.

Imposta sui Premi:

I Premi di tutte le Coperture Assicurative prestate dal presente Contratto di Assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25% tranne che per la Sezione IV TUTELA LEGALE la cui imposta è pari al 21,25% e alla Sezione V – ASSISTENZA la cui tassazione è del 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

! Avvertenza:

In relazione alla Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e alla Sezione II – FURTO E RISCHI ACCESSORI, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata o con altro mezzo certificabile quale fax, posta elettronica, all'Intermediario o all'Impresa, indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell'evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai

sensi dell'art. 1915 Codice Civile. Si rinvia agli Artt. 47 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In relazione alla Sezione III – **RESPONSABILITÀ CIVILE**, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario cui è assegnata la Polizza o alla Direzione dell'Impresa entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto la possibilità. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. La denuncia deve contenere l'indicazione del numero di Polizza, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Si rinvia agli Artt. 67 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In relazione alla Sezione IV – **TUTELA LEGALE**, l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione dell'Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica stessa. La denuncia del Caso Assicurativo deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

Si rinvia agli Artt. 77 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

L'Impresa ha adottato per la gestione dei Casi Assicurativi la modalità prevista dall'Art. 164, comma 2, lettera A) del Codice delle Assicurazioni ossia svolge direttamente l'attività di gestione e consulenza avendo creato una struttura appositamente dedicata.

In relazione alla Sezione V – **ASSISTENZA**, la gestione dei Sinistri è affidata alla società Europ Assistance S.p.A., alla cui Struttura Organizzativa vanno sporte le denunce ed i cui dettagli sono esplicitati all'Art. 86 delle Condizioni di Assicurazione.

In relazione alla Sezione VI – **PACKAGES** si rimanda alle norme di cui alle Sezioni I, II e III.

14. Reclami

Reclami da presentare all'Impresa o all'Intermediario

I reclami relativi al Contratto di Assicurazione o alla gestione dei Sinistri devono essere presentati all'Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e trasmessi mediante posta, telefax o e-mail ai seguenti recapiti:

CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Servizio Reclami
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano
Fax 02 49980492
e-mail: reclami@cargeas.it

L'Impresa comunica gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui l'Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero la risposta sia ritenuta insoddisfacente, sarà possibile presentare reclamo all'IVASS secondo le modalità sotto riportate per i reclami da presentare direttamente all'Istituto.

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori devono essere presentati all'Intermediario stesso, *con le modalità e le tempistiche descritte nella dichiarazione contenente le "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, dal contratto"*, dal medesimo predisposto e consegnata al cliente.

Reclami da presentare all'IVASS

I reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e delle relative norme di attuazione, devono essere presentati direttamente all'IVASS.

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;

dovrà essere trasmesso a:

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela del Consumatore,
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax 06.42.133.206
e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'acquisizione degli stessi.

Resta ferma la facoltà per il reclamante di rivolgersi a IVASS anche nei casi di reclamo presentato all'Intermediario, secondo quanto previsto dalla dichiarazione contenente le *"Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, dal contratto"*, predisposta e consegnata al cliente dall'Intermediario stesso.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l'attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all'IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/fin-net>.

Autorità Giudiziaria

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità per il reclamante di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dell'obbligatoria procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 per la risoluzione di una controversia in materia assicurativa, o di avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione Reclami presente sul sito internet dell'Impresa www.cargeas.it.

15. Arbitrato

L'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente ovvero persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) tra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro é avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

! Avvertenza:

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l'Impresa e il Contraente o l'Assicurato, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento della procedura di Mediazione secondo quanto disciplinato dall'Art. 15 - Mediazione delle Condizioni di Assicurazione ove obbligatoriamente previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo. I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.

Abitazione

i locali destinati a civile abitazione, comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune, che possono formare:

- a) **appartamento**, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un condominio o di uno stabile costituito da più appartamenti tra di loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del condominio o dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno;
- b) **villa a schiera**, cioè locali fra loro comunicanti facenti parte di un Fabbricato costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, ognuna con proprio accesso indipendente dall'esterno;
- c) **villa**, cioè complesso di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno, isolata da altri fabbricati.

Abitazione Principale

la residenza anagrafica dell'Assicurato o, in ogni caso, quella in cui dimora per la maggior parte dell'anno.

Abitazione Secondaria

la dimora saltuaria dell'Assicurato che non costituisce, in ogni caso, la sua residenza anagrafica.

Animali Domestici

animali comunemente allevati dall'uomo. Sono escluse le specie animali che prevalentemente in natura vivono allo stato brado e, in ogni caso, gli animali utilizzati per attività finalizzate alla produzione di reddito.

Anno Assicurativo

periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni in caso di anno bisestile, corrispondente alla durata annuale del Contratto di Assicurazione.

Assicurato	la persona fisica il cui interesse è protetto dalla/e Copertura/e Assicurativa/e e cioè il Contraente identificato in Polizza e i suoi familiari iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia; i figli minori del Contraente non facenti parte del Nucleo Familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio; i figli naturali minorenni non facenti parte del Nucleo Familiare purché al momento del Sinistro ufficialmente riconosciuti ai sensi di legge dal Contraente; i minori in affidamento familiare ai sensi di legge limitatamente al periodo di affidamento; i figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del Nucleo Familiare poiché residenti altrove per motivi di studio.
Assistenza Stragiudiziale	l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima di adire l'autorità giudiziaria.
Banca del Gruppo UBI	la Banca, appartenente al Gruppo UBI Banca, presso la quale il Contraente ha in essere un contratto di conto corrente e che agisce come Intermediario della Polizza.
Beni Assicurati	il Fabbricato, ove rilevante, il relativo Contenuto, l'Impianto Fotovoltaico, l'Impianto Solare Termico.
Carenza	periodo di tempo che intercorre tra la data di efficacia della polizza e l'inizio della copertura assicurativa, durante il quale la Copertura per la prestazione indicata si intende inoperante.
Cassaforte	contenitore metallico non smontabile, munito di speciali serrature di sicurezza, di peso non inferiore ai 75 kg., salvo il caso di cassaforte incassata ed ancorata nel muro in modo tale che non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Caso Assicurativo	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa Tutela Legale di cui alla Sezione IV delle Condizioni di Assicurazione.
Codice delle Assicurazioni	decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successivi regolamenti di esecuzione.
Contenuto	arredamento in genere per l'Abitazione e tutto quanto serva per uso domestico o personale. Sono compresi gli impianti di prevenzione e di allarme nonché i ciclomotori a due ruote (escluso qualsiasi altro veicolo a motore o le imbarcazioni) gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore.
Contraente	la persona fisica che stipula la Polizza e si obbliga a pagare il Premio.
Contratto di Assicurazione	accordo con il quale l'Impresa verso pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza.
Contributo Unificato	la tassazione sulle spese degli atti giudiziari previsto dalla legge 23.12.1999, nr. 488 art. 9 – D.L. 11.03.2002 n. 28.
Copertura Assicurativa	la/e copertura/e assicurativa/e prevista/e dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato.
Cose	gli oggetti materiali e gli animali.
Delitto Colposo	il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto non è voluto dal soggetto agente come conseguenza della sua condotta e si verifica a causa di negligenza, imperizia, imprudenza ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline.
Delitto Doloso	il delitto è doloso o secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua condotta.

Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione	impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.
Europ Assistance	Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato N.19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00108 – Impresa appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi – Impresa soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance è affidata la gestione dei Sinistri di cui alla Sezione V – ASSISTENZA.
Fabbricato	l’intera costruzione edile o la porzione della stessa di proprietà dell’Assicurato o in locazione, compresi Fissi, Infissi ed opere di fondazione o interrate, affreschi, statue e dipinti non avente particolare valore artistico, impianti fissi idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione fatta eccezione per l’Impianto Fotovoltaico e l’Impianto Solare Termico. Costituiscono, inoltre, Fabbricato: le tinteggiature, tappezzerie e moquette, come pure le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantina, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli), purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e nel caso di Fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune. Restano esclusi gli Spazi Adiacenti.

Fissi e Infissi	manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Franchigia	la somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall'ammontare dell'Indennizzo e resta a carico del Contraente e/o Assicurato.
Fulmine	il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
Furto	impossessamento della cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con Destrezza	furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
Guasto Macchine	tutti i danni derivanti all'Impianto fotovoltaico o Impianto solare termico da guasto e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica.
Impianto Fotovoltaico	l'impianto costruito da moduli fotovoltaici (pannelli) ed altri componenti progettati per produrre l'energia elettrica a partire dalla radiazione solare, comprensivo di supporti, staffe, Inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.
Impianto Solare Termico	l'impianto per la produzione di energia termica mediante sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare fluidi da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione e altri componenti elettrici minori.
Impresa	CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Incendio	la combustione, con sviluppo di fiamma, di Beni materiali al di fuori di appropriato focolare e di impianti di esalazione fumi che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Intermediario	la Banca del Gruppo UBI, che colloca la Polizza presso i propri clienti sottoscrittori in un contratto di conto corrente.
Inverter	dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.
IVASS già ISVAP	l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute.
Lastre	le lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo e vetro (compresi specchi), anche lavorate e decorate, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.
Legale	professionista abilitato ad esercitare la professione forense.
Locatario	colui che ha un bene in locazione.
Locatore	colui che concede un bene in locazione.
Massimale	somma massima liquidabile dall'Impresa a titolo di Indennizzo.
Mediazione	l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo di Polizza	documento contrattuale che unitamente al Fascicolo Informativo e alle Condizioni di Assicurazione costituisce il Contratto di Assicurazione.
Nucleo Familiare	i familiari (incluso il convivente di fatto) del Contraente che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso nonché i minori in affidamento.
Occlusione	la chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinata da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Parti	il Contraente e CARGEAS Assicurazioni.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
Prescrizione	estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione	l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento del bisogno da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa in relazione alle Coperture Assicurative di cui alla Sezione V – ASSISTENZA del Contratto di Assicurazione.
Preziosi	oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura; orologi da polso o da tasca, anche in metallo non prezioso, di valore singolo superiore ad € 3.000,00.
Primo Rischio Assoluto (PRA)	forma di Copertura Assicurativa in cui l'Assicurato, in caso di Sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, in deroga dell'art. 1907 del Codice Civile.
Rapina	sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia.
Recesso	scioglimento del vincolo contrattuale.
Responsabilità Civile	la responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.
Rigurgito	riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scadenza	data in cui cessano gli effetti della Polizza.
Scasso	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezioni di locali e/o di mobili contenenti i Beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scippo	Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona.
Scoperto	la percentuale di Indennizzo che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.
Scoppio – Implosione	repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete", comunque si manifestassero, non sono considerati Scoppio.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Spazi Adiacenti	si intendono i cortili, giardini, parchi, alberi, orti, strade private, giochi ed attrezzature sportive quali campi da tennis, piscine, vasche idromassaggio esterne, scivoli, altalene, giostrine a mano e simili di proprietà ed ad uso dell'Assicurato.
Spese di Giustizia	le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese Legali	onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.
Spese Peritali	spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d'Ufficio – CTU) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte – CTP).

Struttura Organizzativa

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che regola il contatto telefonico con l'Assicurato e l'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nella Sezione V – ASSISTENZA del Contratto di assicurazione.

Superficie Abitazione

l'intera superficie (espressa in metri quadri) del Fabbricato relativa all'Abitazione del Contraente sita nell'ubicazione indicata nel Modulo di Polizza, data dalla somma:

- dell'intera superficie calpestabile, ossia escludendo dalla superficie dei vani le sole aree occupate dai muri interni e perimetrali;
- del 50% della superficie calpestabile (come sopra definita) di garage, cantine, locali mansarde, taverne ed eventuali pertinenze.

Sono escluse dal conteggio le terrazze e i balconi aperti su uno o più lati.

Se l'Abitazione fa parte di un condominio sono comunque escluse le superfici delle parti comuni.

Transazione

accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Terrorismo

atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Tutela Legale

forma di copertura con la quale l'Impresa si impegna a rimborsare all'Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell'Assicurato stesso nei confronti di un terzo.

Unico Caso Assicurativo

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Valore a Nuovo

- a) per il Fabbricato e il Rischio locativo, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per oggetti pregiati, oggetti d'arte e di antiquariato, collezioni e Preziosi, il valore di mercato al momento del Sinistro;
- c) per il rimanente Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate o asportate con altre nuove, uguali oppure equivalenti.

Valore Commerciale

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o asportate, con altre nuove, uguali o equivalenti, al netto di deprezzamento stabilito in relazione a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di manutenzione.

Vetro Antisfondamento

vetro stratificato costituito da due o più Lastre ognuna di spessore minimo di 3 mm con interposto materiale plastico in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali.

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Benoit Marie Thys



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

Nel rispetto di alcuni vincoli assuntivi, il Contraente potrà scegliere tra le combinazioni di Coperture Assicurative proposte dall'Impresa, più adeguate alle sue esigenze, alle quali potranno essere aggiunte le ulteriori coperture denominate "Package".

Saranno operative solo le Coperture Assicurative espressamente indicate dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Polizza.

Il Contratto di Assicurazione è riservato ai Contraenti che siano intestatari di un conto corrente acceso presso la filiale di una Banca del Gruppo UBI.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e comunicazioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato nel corso del Contratto di assicurazione devono esser trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, ove non diversamente disciplinato dal Contratto di Assicurazione o dalle norme applicabili.

Art. 2 – Decorrenza della Copertura Assicurativa

La Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della prima rata di Premio.

Art. 3 – Pagamento del Premio e sospensione della Copertura Assicurativa

Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.

Il pagamento del Premio **può essere rateizzato ed effettuato ogni mese**, con frazionamento mensile, oppure pagato in un'unica soluzione una volta l'anno. In caso di frazionamento del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il pagamento del Premio avviene tramite addebito automatico sul conto corrente del Contraente presso la Filiale della Banca del Gruppo UBI indicata nel Modulo di Polizza; l'autorizzazione di addebito del Premio sottoscritta dal Contraente consente all'Impresa che vengano effettuati tre tentativi di prelievo e cioè:

- a) il giorno di Scadenza;**
- b) il 15° giorno successivo la Scadenza;**
- c) il 29° giorno successivo la Scadenza.**

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti dell'Impresa, che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del Premio o della rata di Premio non potrà andare a buon fine.

Qualora la Polizza, di durata annuale, preveda il frazionamento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del Contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere le rimanenti rate del Premio stesso.

In caso di mancato pagamento del Premio, le Coperture Assicurative oggetto del presente Contratto di assicurazione verranno sospese dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della Scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

In caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio, nei termini sopra indicati, il Contratto di Assicurazione si risolve di diritto se l'Impresa non agisce per la riscossione nel termine di 6 (sei) mesi, fermo il diritto al Premio in corso e al rimborso delle spese.

Art. 4 – Proroga, Periodo di Assicurazione e Diritto di Recesso

Per i casi nei quali la legge o il Contratto di Assicurazione si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.

Le Parti possono recedere dal Contratto di Assicurazione mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, da inviare entro 60 (sessanta) giorni prima della Scadenza della Polizza. In tal caso la Copertura Assicurativa cessa in corrispondenza della Scadenza cui si riferisce il Recesso.

In mancanza di Recesso comunicato da una delle Parti, il Contratto di Assicurazione è prorogato per una durata pari ad un anno e così successivamente. Il Contratto di assicurazione si intende automaticamente risolto alla prima Scadenza annuale successiva all'interruzione del rapporto di conto corrente intestato al Contraente con la Banca del Gruppo UBI.

Art. 5 – Modifiche al Contratto di Assicurazione

Le eventuali modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Contratti di Assicurazione stipulati presso diversi assicuratori

Qualora sussistano altri Contratti di Assicurazione per le medesime Coperture Assicurative, in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile) e a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

La dolosa omessa comunicazione di tale informazione in caso di Sinistro determina decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Art. 7 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente o l'Impresa possono recedere dalla Polizza.

Il Recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R da inviarsi all'altra parte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di Recesso dell'Impresa, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 8 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 9 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 10 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario o all'Impresa entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Art. 11 – Rinuncia alla rivalsa

Relativamente alla Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e alla Sezione III – RESPONSABILITÀ CIVILE, **l'Impresa rinuncia**, salvo in caso di dolo, **al diritto di surroga** derivante dall'art. 1916 Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.**

Art 12 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al Contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 – Indicizzazione – Adeguamento automatico dei Massimali, delle somme assicurate, delle Indennità, dei limiti di indennizzo e del Premio

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni fatta eccezione per

la Sezione V – ASSISTENZA, la Polizza è indicizzata e pertanto i Massimali, le somme assicurate, le Indennità, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell' "Indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (FOI) "indice costo della vita". L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di Giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione del Contratto di Assicurazione con quello del mese di Giugno successivo.

Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima Scadenza annuale di Premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.

In caso di ritardata o intervenuta interruzione nella pubblicazione dell'indice, verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. Qualora l'ISTAT modifichi la composizione ed i parametri del suddetto indice, l'adeguamento verrà calcolato in base alla variazione percentuale relativa al nuovo indice così risultante.

Le modifiche di cui sopra sono comunicate al Contraente in occasione di ogni rinnovo annuale del Contratto di assicurazione al momento del rinnovo della Polizza.

Art. 14 – Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile).

Il diritto dell'Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno.

Art. 15 – Mediazione

In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, **esse devono, qualora obbligatoriamente prevista dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione** nei modi e nei termini previsti da tali norme.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Impresa e l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 16 – Foro competente

Fermo quanto previsto all'Art. 15 – Mediazione, per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della Polizza, **il foro competente è quello del luogo di residenza della parte attrice**, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005.

In tale ultimo caso è competente il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 17 – Rinvio alle norme di Legge

Il presente Contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

Art. 18 – Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, Superficie Abitazione, Assicurazione parziale

Ai sensi del precedente Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e comunicazioni, il **Contraente e/o l'Assicurato dichiara, al momento della stipulazione del presente Contratto di Assicurazione, la Superficie Abitazione espressa in metri quadri.**

Relativamente alla dichiarazione della Superficie Abitazione è ammessa una tolleranza fino al 10%.

Pertanto, **qualora la Superficie Abitazione dichiarata nel Modulo di Polizza aumentata del 10% risultasse inferiore a quella effettiva, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e indicato nel Modulo di Polizza così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.**

Il riferimento alla Superficie Abitazione, vale esclusivamente per la Copertura Assicurativa del Fabbricato della presente Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI.

Art. 19 – Oggetto della Copertura Assicurativa

La Copertura Assicurativa di cui alla presente Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, riguarda i Sinistri derivanti dagli eventi descritti sub Art. 21 – Rischio assicurato tra i quali Incendio, Fulmine, Implosione, Esplosione e Scoppio riferibili, secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza, al:

- Fabbricato (Abitazione Principale e/o Secondaria) e/o
- Contenuto dell'Abitazione.

La forma di Copertura Assicurativa prevista è:

- **per il Fabbricato - il valore di ricostruzione a nuovo;**
- **per il Contenuto - Primo Rischio Assoluto (PRA).**

Art. 20 – Limite massimo di Indennizzo

L'Impresa sarà obbligata ad indennizzare:

- se oggetto della Copertura Assicurativa di cui al precedente Art. 19 – Oggetto della Copertura Assicurativa, è il Fabbricato, una somma pari al valore di ricostruzione a nuovo con il massimo di quanto indicato nel Modulo di Polizza per singolo Sinistro;
- se oggetto della Copertura Assicurativa di cui al precedente Art. 19 – Oggetto della Copertura Assicurativa, è il Contenuto, una somma pari al costo del Valore a Nuovo dei Beni Assicurati, **nei limiti di Indennizzo previsti dalla linea scelta e indicata nel Modulo di Polizza secondo quanto contemplato nella tabella di seguito riportata.**

Linea Essential	Linea Silver	Linea Gold	Linea Platinum
Contenuto fino ad € 25.000,00 con il limite di € 5.000,00 per preziosi e di € 500,00 per il denaro	Contenuto fino ad € 50.000,00 con il limite di € 10.000,00 per preziosi e di € 1.000,00 per il denaro	Contenuto fino ad € 75.000,00 con il limite di € 15.000,00 per preziosi e di € 1.500,00 per il denaro	Contenuto fino ad € 100.000,00 con il limite di € 20.000,00 per preziosi e di € 2.000,00 per il denaro

Art. 21 – Rischio assicurato

L'Impresa si obbliga, alle condizioni che seguono e nei limiti sopra indicati, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai Beni Assicurati dagli eventi sotto elencati:

1. **Incendio;**
2. **Fulmine;**
3. **Implosione;**
4. **Esplosione e Scoppio esclusi i danni causati da ordigni esplosivi;**
5. **caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;**
6. **caduta meteoriti e corpi celesti;**
7. **caduta di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli impianti stessi;**
8. **onda sonora** determinata da superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
9. **eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi** di terzi (si veda in particolare il successivo Art. 22);
10. **eventi atmosferici** (si veda in particolare il successivo articolo 23);
11. **fenomeno elettrico ed elettronico** (si veda in particolare il successivo Art. 24);
12. **acqua condotta** fuoriuscita a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio del Fabbricato e spese di ricerca e riparazione guasti (si veda in particolare il successivo Art. 25);
13. **rottura di Lastre** (si veda in particolare il successivo Art. 26);
14. **urto di veicoli stradali e/o natanti** non appartenenti né in uso al Contraente e/o Assicurato;
15. **fumo, gas** o vapore fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti al servizio del Fabbricato per la produzione di calore, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
16. **sviluppo di fumo, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente sezione che abbiano colpito i Beni Assicurati oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di Copertura Assicurativa.**

L'Impresa, **con un massimo di € 250,00 per ciascuno degli eventi sotto elencati** e per ogni Anno Assicurativo, **rimborso le spese documentate sostenute per:**

- **i danni** – se la Copertura Assicurativa riguarda il Contenuto dell'abitazione – **subiti dai generi alimentari** per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero a causa di: eventi per i quali è previsto l'Indennizzo dei danni materiali e diretti ai Beni Assicurati – guasti o rotture accidentali negli impianti frigoriferi e negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- **riacquisto del combustibile** in caso di spargimento e/o perdita dello stesso a seguito di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento del Fabbricato; nel caso di Abitazione posta in condominio il rimborso viene effettuato per la quota condominiale di competenza;
- **la ricerca del guasto** in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del Fabbricato accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione

- dell'erogazione da parte della stessa. Sono comprese le spese sostenute per:
- riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi che hanno originato la dispersione del gas;
 - demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate alle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
 - sgomberare e trasportare, al più vicino scarico, i residuati del Sinistro.

Art. 22 – Eventi sociopolitici e atti vandalici o dolosi di terzi

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse civili, nonché atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi **purché il Contraente e/o Assicurato non vi abbia preso parte attiva.**

Sono compresi i danni causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

La Copertura Assicurativa è prestata con applicazione, sul danno indennizzabile, di una Franchigia di € 200,00 per singolo Sinistro.

Sono esclusi i danni causati da scritte, deturpamento o imbrattamento.

Art. 23 – Eventi Atmosferici

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati causati da:

1. uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di beni posti nelle vicinanze assicurati o meno;
2. bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno del Fabbricato, **purché direttamente causati da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui al punto 1;**
3. crollo totale o parziale del Fabbricato direttamente provocato da sovraccarico di neve. Per crollo si intende:
 - il completo distacco e la conseguente caduta di una o più parte del Fabbricato dal resto della struttura;
 - una deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità.

La semplice deformazione di una o più parte del Fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

Le Coperture Assicurative di cui ai punti 1 e 2 sono prestate con applicazione, sul danno indennizzabile, di una Franchigia di € 200,00 per singolo Sinistro; limitatamente all'evento di cui al punto 3, la Copertura Assicurativa viene prestata con applicazione, sul danno indennizzabile, di una Franchigia di € 1.000,00 per singolo Sinistro.

Sono esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini di acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- valanghe, slavine e ghiaccio;

- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- bagnatura e/o allagamento, diversi da quelli di cui al punto 2);
- crollo totale o parziale di fabbricati non conformi alle normative vigenti al momento del Sinistro relative ai sovraccarichi neve;
- gelo, umidità e stillicidio, infiltrazioni d'acqua.

Sono altresì esclusi i danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, cavi aerei, camini, antenne esterne; impianti fotovoltaici, impianti solari termici; per questi ultimi due l'esclusione non è operativa qualora il Contraente abbia selezionato il **PACKAGE ENERGIA SOLARE** e corrisposto il relativo Premio;
- serre;
- tende, tettoie, tendoni, zanzariere, poste all'esterno dell'Abitazione nonché a cose mobili trovantisi all'aperto oppure su terrazze, balconi o verande;
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompiuti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a Sinistro).

Art. 24 – Fenomeno elettrico ed elettronico

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati causati da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque motivo causati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o Scoppio, subiti da:

in caso siano coperti i Rischi relativi al **Fabbricato**,

- impianti elettrici ed elettronici dell'Abitazione e/o sue pertinenze considerati fissi per destinazione o natura **con l'esclusione degli Impianti Fotovoltaici, Impianti Solari Termici**;

in caso sia assicurato il **Contenuto**,

- apparecchi elettrodomestici, impianti di allarme; apparecchi mobili di condizionamento, apparecchi sonori ed audiovisivi, computer in genere e loro accessori, fax, altri apparecchi elettrici od elettronici di proprietà dell'Assicurato.

L'Impresa non indennizza i danni:

- 1. dovuti ad usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione, manomissione;**
- 2. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei Beni Assicurati.**

La Copertura Assicurativa è prestata nella forma di Primo Rischio Assoluto (PRA) **fino alla somma di € 5.000,00 per ciascun Anno Assicurativo, con applicazione, sul danno indennizzabile, di una Franchigia di € 200,00 per singolo Sinistro.**

Art. 25 – Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati da fuoriuscita di acqua condotta:

- 1. proveniente da tubazioni e condutture di impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento, di condizionamento, al servizio del Fabbricato assicurato nonché di apparecchiature idrosanitarie (lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni e simili) in conseguenza di rottura o guasto accidentale;**
- 2. derivante da Occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1);**

3. conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del Fabbricato assicurato;
4. derivante da Occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie del Fabbricato assicurato, **esclusivamente se provocate da neve o grandine;**
5. derivante da traboccamento o Rigurgito della fognatura di proprietà o in uso all'Assicurato.

La Copertura Assicurativa è prestata **fino alla somma di € 20.000,00 per ciascun Anno Assicurativo, con applicazione, sul danno indennizzabile, di una Franchigia di € 200,00 per singolo Sinistro.**

Nei casi in cui la Copertura Assicurativa copra i Sinistri relativi al Fabbricato, con riferimento al danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta che abbia **provocato danni materiali e diretti ai Beni Assicurati e/o al Fabbricato di terzi, l'Impresa rimborsa altresì, fino alla concorrenza di € 2.500,00 con applicazione di una Franchigia fissa di € 200,00, le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubature collocate nei muri o nei pavimenti la cui rottura od Occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie per la demolizione e ripristino di parti del Fabbricato.**

L'Impresa non risponde dei danni:

- a) derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- b) derivanti da traboccamento, Occlusione o Rigurgito della rete fognaria pubblica;
- c) conseguenti a gelo;
- d) dovuti a rottura od occlusione di tubazioni o condutture, interrate o installate all'esterno del Fabbricato;
- e) conseguenti a evidente stato di usura degli impianti.

In caso di Sinistro che interessi sia la fuoriuscita di acqua condotta che le spese di ricerca e riparazione guasti, si applicherà un'unica Franchigia di € 200,00. Per il presente articolo non vale quanto disposto all'Art. 27 – Spese supplementari.

Art. 26 – Rottura di Lastre

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per la sostituzione di Lastre facenti parte del Fabbricato o del Contenuto, compresi i costi di trasporto ed installazione.

La Copertura Assicurativa è prestata nella forma di Primo Rischio Assoluto (PRA) **fino alla somma di € 1.000,00 per ciascun Anno Assicurativo, con applicazione, sul danno indennizzabile, di una Franchigia di € 100,00 per singolo Sinistro.**

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

L'Impresa non indennizza i danni:

1. alle Lastre che costituiscono parte integrante delle apparecchiature elettrodomestiche od elettroniche;
2. alle Lastre aventi valore artistico, verande e lucernai, servizi di cristalleria, specchi portatili e simili;
3. derivanti da lavori nei locali, trasloco, rimozione o da lavori sulle Lastre o sui mobili, Infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate.

Art. 27 – Spese supplementari

In caso di Sinistro indennizzabile, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 20 – Limite

massimo di Indennizzo, l'Impresa rimborsa, per ciascun Anno Assicurativo, le spese supplementari documentate sostenute per:

- demolire, smaltire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro **fino al limite massimo di € 10.000,00;**
- traslocare i Beni Assicurati rientranti nella definizione di Contenuto quando ciò si renda necessario per il ripristino dei locali danneggiati e occupati dal Contraente **fino al limite massimo di € 10.000,00;**
- soggiornare in albergo o alloggiare in altra abitazione se i locali assicurati risultino inagibili in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. **La Copertura Assicurativa è operante sino ad un massimo di € 250,00 giornalieri e per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni.**

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla Copertura Assicurativa di cui all'Art. 25 – Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta.

Art. 28 – Ricorso terzi, vicini o Locatari

L'Impresa risponde, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, delle somme che l'Assicurato è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati ai beni appartenenti a terzi, compresi quelli dei Locatari, da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La Copertura Assicurativa è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.**

La Copertura Assicurativa non comprende i danni ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa dei procedimenti civili o penali promossi contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 29 – Perdita del canone di locazione

L'Impresa corrisponde un'Indennità pari al canone di locazione che l'Assicurato in qualità di Locatore dovesse perdere per l'Abitazione indicata in Polizza, regolarmente concessa in locazione, **limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e per il tempo necessario al suo ripristino, con il massimo di 1 (uno) anno decorrente dalla data di accadimento del Sinistro.**

Art. 30 – Rischio locativo

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato rivesta la qualifica di Locatario, l'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso, direttamente causati da evento coperto nella

Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI. La Copertura Assicurativa è estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato in relazione alla conduzione dell'Abitazione nei termini previsti alla Sezione III – RESPONSABILITÀ CIVILE proprietà Artt. 57 e segg.

Art. 31 – Esclusioni

La Copertura Assicurativa non è operante per i danni:

- a) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, inondazioni e alluvioni;
- e) conseguenti a smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei Beni Assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è attiva la Copertura Assicurativa;
- f) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- g) derivanti da scritte, deturpamento od imbrattamento;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità dei Beni Assicurati, fatta eccezione per le Coperture Assicurative previste agli artt. 21, 27 e 29.

Art. 32 – Caratteristiche costruttive e destinazione del Fabbricato

La Copertura Assicurativa è prestata in base alle condizioni che il Fabbricato assicurato o contenente i Beni Assicurati sia adibito ad Abitazione civile e che il Fabbricato di cui i locali stessi fanno parte

- si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sia costruito in materiali incombustibili, anche con la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del Fabbricato.

Art. 33 – Colpa Grave

In deroga a quanto previsto dall'art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata la Copertura Assicurativa sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei componenti del Nucleo Familiare con loro conviventi nonché da colpa grave delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

Art. 34 – Titorità dei diritti nascenti dalla Polizza

Il Contratto di Assicurazione è stipulato dal Contraente in nome proprio, per conto

altrui o nell'interesse di chi spetta; **le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 35 – Ispezione dei Beni Assicurati

L'Impresa ha sempre il diritto di visionare i Beni Assicurati e il Contraente e/o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Tale verifica verrà preventivamente concordata con il Contraente o Assicurato in merito al tempo e alle modalità di verifica.

SEZIONE II – FURTO E RISCHI ACCESSORI

Art. 36 – Oggetto della Copertura Assicurativa

La Copertura Assicurativa di cui alla presente Sezione II, riguarda i Sinistri derivanti da Furto, Rapina o Estorsione riferibili al Contenuto e ai Beni contenuti nelle pertinenze dell'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza.

La Copertura Assicurativa è attivabile solo ove sia sottoscritta la garanzia Incendio inerente al Contenuto.

La forma della Copertura Assicurativa prevista è a Primo Rischio Assoluto (PRA).

Art. 37 – Limite massimo di Indennizzo

L'Impresa non sarà obbligata ad indennizzare, per Sinistro e con riferimento a ciascun Anno Assicurativo, somme maggiori di quelle previste dalla Copertura Assicurativa scelta dal Contraente, in base alla seguente tabella.

Linea Essential	Linea Silver	Linea Gold	Linea Platinum
Contenuto fino ad € 5.000,00 con il limite di € 2.500,00 per preziosi, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria; € 250,00 per denaro e titoli di credito; € 500,00 per i beni contenuti nei box/garage, cantine, locali di ripostiglio e deposito della Abitazione assicurata, non comunicanti con l'Abitazione stessa	Contenuto fino ad € 10.000,00 con il limite di € 5.000,00 per preziosi, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria; € 500,00 per denaro e titoli di credito; € 1.000,00 per i beni contenuti nei box/garage, cantine, locali di ripostiglio e deposito della Abitazione assicurata, non comunicanti con l'Abitazione stessa	Contenuto fino ad € 15.000,00 con il limite di € 7.500,00 per preziosi, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria; € 750,00 per denaro e titoli di credito; € 1.500,00 per i beni contenuti nei box/garage, cantine, locali di ripostiglio e deposito della Abitazione assicurata, non comunicanti con l'Abitazione stessa	Contenuto fino ad € 20.000,00 con il limite di € 10.000,00 per preziosi, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria; € 1.000,00 per denaro e titoli di credito; € 2.000,00 per i beni contenuti nei box/garage, cantine, locali di ripostiglio e deposito della Abitazione assicurata, non comunicanti con l'Abitazione stessa

Art. 38 – Rischio assicurato

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Furto, Rapina e Estorsione, con riferimento ai Beni indicati al precedente Art. 37 a condizione che l'autore di tali atti si sia introdotto nei locali dell'Abitazione contenenti i Beni stessi:

- a) violandone i mezzi di chiusura (od anche muri, soffitti o pavimenti) mediante:
- 1) rottura, scasso, sfondamento;
 - 2) uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento agli Assicurati o a persona alla quale l'Assicurato le abbia affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle Autorità. In tal caso la Copertura Assicurativa opera dalle ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

La Copertura Assicurativa è estesa alla Rapina ed Estorsione avvenuti nei locali indicati nel Modulo di Polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 39 – Condizioni di operatività della Copertura Assicurativa – Mezzi di protezione e chiusura

La Copertura Assicurativa è prestata alla condizione di efficacia che:

1. il Fabbricato e le pareti dei locali contenenti i Beni Assicurati e confinanti con l'esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
2. ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i Beni Assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:
 - suolo,
 - superfici acquee,
 - ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)

sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

1. robusti serramenti in legno, in materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o simili materiali, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
2. inferriate validamente ancorate o fissate al muro con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale da rendere impraticabile l'accesso.

Art. 40 – Difformità dei mezzi di protezione e chiusura

Qualora, in caso di Sinistro, si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non siano conformi a quanto riportato all'Art. 39 – Condizioni di operatività della Copertura Assicurativa – Mezzi di protezione e chiusura, si applica uno Scoperto del 20%.

Detto Scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

Inoltre, in presenza di persone all'interno dei locali, la Copertura Assicurativa è operante anche se non vengono posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma in questa evenienza, si applica lo Scoperto del 20%.

Art. 41 – Raddoppio dei limiti di indennizzo per Beni Assicurati custoditi in Cassaforte o in cassette di sicurezza

I limiti massimi di Indennizzo previsti nella tabella di cui all'Art. 37 – Limite massimo di Indennizzo vengono **raddoppiati se i Beni Assicurati sono custoditi in Cassaforte o depositati in cassette di sicurezza** presso Istituti di credito, **esclusivamente nel caso in cui tali mezzi di custodia vengano violati mediante scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili.**

Art. 42 – Rapina, Estorsione, Scippo, Furto con Destrezza o Furto a seguito di infortunio o malore

La Copertura Assicurativa è estesa ai Sinistri dovuti a Rapina, Estorsione, Scippo, Furto con Destrezza o Furto a seguito di infortunio o malore, all'esterno dell'Abitazione e sue dipendenze, commessi sulla persona dell'Assicurato, di capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compreso il denaro, **e quindi esclusi quelli attinenti ad attività professionali esercitate dall'Assicurato.**

La Copertura Assicurativa è prestata nella forma di Primo Rischio Assoluto (PRA), fino a concorrenza del 20% della somma assicurata e dei relativi limiti di Indennizzo, secondo la linea prescelta.

Art. 43 – Estensioni della Copertura Assicurativa

La Copertura Assicurativa comprende altresì, nell'ambito della somma assicurata e fermi i relativi limiti di Indennizzo:

1. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di Furto, Rapina o Estorsione consumati o tentati, alle parti di Fabbricato costituenti i locali contenenti i Beni Assicurati ed ai relativi Fissi ed Infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture del Fabbricato contenente i Beni Assicurati, **sino alla concorrenza di € 1.500,00 per uno o più Sinistri che avvengono nel corso del medesimo Anno Assicurativo.** Il Furto di Fissi ed Infissi, pluviali e grondaie viene equiparato ai guasti cagionati dai ladri;
2. i danni al Contenuto causati dall'autore del Furto, della Rapina o Estorsione (tentati o consumati) compresi gli atti vandalici o dolosi;
3. il Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. Affinché tale estensione sia operante **l'Assicurato deve presentare regolare denuncia alle Autorità e inviare l'originale o la copia autentica all'Impresa. Questa Copertura Assicurativa è prestata sino alla concorrenza del 10% del Massimale Contenuto contemplato nella linea scelta dal Contraente;**
4. l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di Furto, Rapina od Estorsione consumati o tentati. **Questa copertura è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'importo indennizzabile;**
5. le spese documentate per l'avvenuta sostituzione di serrature dei locali assicurati con altre uguali o equivalenti, nonché eventuali interventi sugli Infissi a seguito di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell'Abitazione

oggetto della Copertura Assicurativa. **Questa Copertura Assicurativa è operante fino alla concorrenza per Sinistro di € 250,00;**

6. le spese di rifacimento di carta d'identità, patente di guida, passaporto sottratti all'Assicurato a seguito di evento indennizzabile a termini di Polizza. **La presente copertura è prestata con un limite di € 250,00.**

Art. 44 – Locali di villeggiatura ed alberghi

L'Impresa indennizza altresì i danni materiali e diretti derivanti da Furto, Rapina o Estorsione (reati consumati o tentati) agli oggetti personali quali capi di vestiario, pellicce, Preziosi di proprietà dell'Assicurato o di uno dei componenti del Nucleo Familiare, portati in fabbricati destinati a locali di villeggiatura, non di proprietà dell'Assicurato stesso o alberghi ovunque ubicati. **La Copertura Assicurativa è prestata fino ad un importo pari al 10% del Massimale Contenuto e dei relativi limiti di indennizzo secondo la linea prescelta dal Contraente.**

Art. 45 – Esclusioni

L'Impresa non indennizza i Sinistri:

- a) verificatisi in conseguenza di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo, sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- c) agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 1. persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 2. persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti i Beni Assicurati o locali con questi comunicanti;
 3. incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 4. persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- d) verificatisi nell'Abitazione principale a partire dalle ore 24 del 90° (novantesimo) giorno se i locali contenenti i Beni Assicurati rimangono disabitati per più di 90 (novanta) giorni consecutivi. Per gioielli e Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, invece, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 45° (quarantacinquesimo) giorno;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi.

Art. 46 – Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di Sinistro liquidato per un importo superiore al 30% della somma assicurata, la stessa si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine dell'Anno Assicurativo in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, la somma assicurata può essere integrata di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di Premio spettante all'Impresa stessa.

NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA DEI SINISTRI DI CUI ALLE SEZIONI I E II

Art. 47 – Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Ad integrazione dell'Art. 10 – Obblighi in caso di Sinistro, al verificarsi di un Sinistro relativo alla Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e alla Sezione II – FURTO E RISCHI ACCESSORI, **il Contraente e/o l'Assicurato deve:**

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** le spese relative sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa mediante raccomandata o altro mezzo certificabile (quale fax e posta elettronica) entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza** ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile indicando luogo, giorno e circostanza dell'evento (confrontare punto 13 – Nota Informativa).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- c) presentare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;**
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a definizione del danno senza avere, per questo, diritto ad Indennità alcuna;**
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del Sinistro o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;**
- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del Sinistro e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).**

Per i soli danni relativi alla Sezione II – FURTO E RISCHI ACCESSORI, l'Assicurato deve:

- g) darne avviso all'Impresa entro 48 (quarantotto) ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché esporre denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando l'Impresa, l'Intermediario ed il numero di Polizza;**

- h) fornire all'Impresa entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia esposta all'Autorità;**
- i) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;**
- l) adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose**

rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere g), i) e l) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere i) e l) sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i Beni Assicurati avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state sostenute inconsideratamente.

L'Assicurato e/o il Contraente deve altresì:

- m) tenere a disposizione fino ad avvenuta definizione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;**
- n) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;**
- o) presentare a richiesta dell'Impresa tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al Sinistro.**

Art. 48 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno arrecato dal Sinistro, dichiara distrutti o rubati Beni Assicurati che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Beni Assicurati salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato, le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 49 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dall'Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente ovvero persona da lui designata;**
- oppure, a richiesta di una delle Parti:**
- b) tra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si

accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro é avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

In caso di danno derivante da fenomeno elettrico od elettronico ai beni facenti parte il Contenuto del Fabbricato, **l'ammontare è determinato in relazione alla vetustà del Bene Assicurato, al suo valore e alla sua riparabilità.**

1. **Vetustà del bene danneggiato:** decorre dalla data di acquisto, da certificare mediante esibizione dello scontrino fiscale, fattura o ricevuta che indichino tipologia e/o marca e/o modello del bene. **Qualora tale documentazione non sia producibile si attribuisce al bene una vetustà convenzionale superiore a 36 mesi.**
2. **Determinazione del valore del bene danneggiato: al momento di accadimento del Sinistro, per Beni Assicurati con vetustà**
 - inferiore a 24 mesi si stima il Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;
 - uguale o superiore a 24 ma inferiore a 36 mesi, si stima il 65% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi;
 - uguale o superiore a 36 mesi, si stima il 40% del Valore a Nuovo del bene al netto di eventuali recuperi.

Qualora sul mercato non siano più reperibili beni uguali a quello danneggiato o beni alternativi con caratteristiche equivalenti si conviene che non costituisca una miglioria il rimpiazzo del bene danneggiato con altro analogo ma con caratteristiche superiori.

3. **Valutazione della riparabilità del bene danneggiato:** oltre ai casi in cui la riparazione non è effettuabile per motivi tecnici quali ad esempio irreperibilità dei pezzi di ricambio, **il Bene Assicurato è considerato convenzionalmente non riparabile quando le spese necessarie per ripararlo sono uguali o superiori al suo valore determinato applicando i criteri descritti ai punti 1 e 2.**

Pertanto, in caso di Bene non riparabile il danno indennizzabile è determinato dal valore del Bene ottenuto applicando i criteri di cui al punto 2 che precede.

Qualora invece, il Bene sia riparabile, il danno indennizzabile è determinato dal costo di riparazione necessario per ripristinare il Bene danneggiato dedotta la Franchigia di € 200,00, di cui all'art. 24.

Per gli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel Fabbricato, compresi citofoni, videocitofoni, sono indennizzati a PRA fino alla concorrenza della somma indicata e con applicazione della Franchigia di € 200,00 di cui all'art. 24.

Art. 50 – Mandato dei periti liquidatori

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli Artt. 10 – Obblighi in caso di Sinistro e 47 – Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di Sinistro;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei Beni Assicurati, determinandone il valore al momento del Sinistro;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle Condizioni di Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 51 – Determinazione del danno, limite massimo di Indennizzo per il Fabbricato
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), **l'Impresa non potrà essere tenuta a pagare somma maggiore del massimo indennizzo indicato sul Modulo di Polizza.**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni Fabbricato e per il Contenuto.

L'attribuzione del valore che i Beni Assicurati illesi, danneggiati o distrutti hanno al momento del Sinistro e l'ammontare dell'Indennizzo viene calcolato in base al costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate, entro il limite di Indennizzo indicato nel Modulo di Polizza. Le opere di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro debbono essere calcolate e saranno rimborsate entro i limiti previsti nelle condizioni di Polizza.

Art. 52 – Determinazione del danno, limite massimo di Indennizzo per il Contenuto
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), **l'Impresa non potrà essere tenuta a pagare somma maggiore del massimo indennizzo indicato sul Modulo di Polizza.**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni Fabbricato e per il Contenuto.

L'ammontare dell'Indennizzo viene calcolato in base al Valore a Nuovo dei Beni Assicurati distrutti, sottratti o danneggiati, dietro dimostrazione dell'Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione. Per i Beni che l'Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro Valore Commerciale. In tal caso l'Assicurato avrà diritto ad un'integrazione della liquidazione a condizione che il rimpiazzo dei Beni liquidati in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro 6 (sei) mesi dalla firma dell'atto di amichevole liquidazione.

Art. 53 – Beni di proprietà di terzi

In caso di Sinistro relativo al Contenuto con danni a cose di proprietà di terzi,

questi ultimi non avranno alcuna ingerenza nell'accertamento e nella liquidazione dei danni, restando altresì esclusa ogni loro facoltà di impugnativa al riguardo. **L'indennizzo liquidato a termini di Polizza sarà pari al 5% della somma assicurata per il Contenuto e dei relativi sottolimiti; non potrà tuttavia essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.**

Art. 54 – Anticipo Indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00.**

L'obbligazione dell'Impresa verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del Sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 100.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato dal Sinistro.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'anticipo, **l'Assicurato potrà ottenere un solo ulteriore anticipo sul supplemento al lui spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.**

Art. 55 – Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Copertura Assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se é stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 31 lettera b) e 45 lettera c).

Art. 56 – Recupero dei Beni rubati

Se i Beni Assicurati rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia. **I Beni Assicurati recuperati divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per i Beni medesimi. Se invece l'Impresa ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Copertura Assicurativa. Il resto spetterà all'Impresa.** Per i Beni Assicurati rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi i due mesi dalla data di avviso del Sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai Beni Assicurati stessi in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di lasciare all'Impresa i Beni Assicurati recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto dell'Impresa di rifiutare pagando l'Indennizzo dovuto.

SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE

Copertura Assicurativa A) Responsabilità Civile proprietà (abbinata necessariamente alla copertura Incendio Fabbricato e/o Contenuto).

Art. 57 – Oggetto della Copertura Assicurativa

L'Impresa si obbliga, **fino a concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza**, a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla:

- **proprietà e/o conduzione** del Fabbricato e degli Spazi Adiacenti;
 - **proprietà** del Contenuto assicurato nell'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza.
- Qualora il Contraente abbia aderito al PACKAGE ENERGIA SOLARE e corrisposto il relativo Premio, la Copertura Assicurativa si intende estesa agli Impianti Fotovoltaici e Impianto Solare Termico.

La Copertura Assicurativa vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

Sono compresi i Sinistri causati da:

- 1) caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti;
- 2) impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, elettronici come pure altri impianti od installazioni, considerati immobili per natura o destinazione;
- 3) recinzioni in genere, cancelli anche automatici di pertinenza del Fabbricato;
- 4) spargimenti o infiltrazioni di acqua anche piovana o Rigurgito dei sistemi di scarico, purché conseguenti a rottura, guasto od Occlusioni accidentali degli impianti idrici, igienici sanitari, di riscaldamento e condizionamento di pertinenza del Fabbricato, **con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;**
- 5) caduta di neve e/o ghiaccio;
- 6) committenza di lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali dell'Abitazione Assicurata **purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti, compresi i casi di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni, purché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal decreto stesso;**
- 7) uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere.

Art. 58 – Fabbricati in condominio

Se il Contratto di Assicurazione è stipulato da un condomino per la parte di sua proprietà, la Copertura Assicurativa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 59 – Fabbricati in comproprietà

Se la Copertura Assicurativa è stipulata da un comproprietario dell'Abitazione, è compresa la Responsabilità Civile degli altri comproprietari che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Art. 60 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta ai sensi del presente Contratto di assicurazione.

Art. 61 – Esclusioni specifiche della Copertura Assicurativa A) Responsabilità Civile proprietà

La Copertura Assicurativa non comprende i danni:

- a) cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- b) ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- d) da atti dolosi, salvo quanto previsto all'art. 57 – Oggetto della Copertura Assicurativa;
- e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- f) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- g) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- h) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale.

Copertura Assicurativa B) Responsabilità Civile vita privata (abbinata necessariamente alla copertura Tutela Legale vita privata).

Art. 62 – Oggetto della Copertura Assicurativa

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza, a tenere indenne l'Assicurato dalle somme che è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata.

La Copertura Assicurativa vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La Copertura Assicurativa comprende i danni causati da:

1. utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, **da parte di figli dell'Assicurato, studenti universitari;**
2. utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura;
3. intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
4. uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo e aeromodellismo;

5. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi degli art. 2047 e 2048 del Codice Civile per danni corporali (esclusi danni a cose) provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone. **Qualora i veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato, la Copertura Assicurativa è operante purché detti veicoli e natanti risultino coperti, al momento del Sinistro, con polizza di assicurazione contro il Rischio della Responsabilità Civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la Copertura Assicurativa è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'Assicuratore in conformità al Codice delle Assicurazioni Private o per l'eventuale maggiore somma scoperta;**
6. comportamenti colposi dell'Assicurato quando sia trasportato su autoveicoli, **esclusi i danni a detti autoveicoli;**
7. proprietà, possesso od uso di: biciclette anche elettriche, monopattini anche a motore, golfcars; mezzi anche a motore ad uso di bambini o invalidi, **non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Codice delle Assicurazioni;**
8. proprietà ed uso di windsurf, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 6,5 mt. e non dotate di motore ausiliario;
9. Animali Domestici di proprietà: la Copertura Assicurativa è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato l'animale. Limitatamente alla proprietà o uso dei cani, la Copertura Assicurativa si intende prestata **sempreché l'Assicurato sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;**
10. Animali Domestici di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Limitatamente ai cani, la Copertura Assicurativa si intende prestata **sempreché il proprietario terzo sia in regola con la normativa vigente per la proprietà e il possesso e la detenzione dei cani;**
11. proprietà e detenzione di armi anche da fuoco regolarmente registrate ed omologate a termini di legge compreso il loro uso allo scopo di difesa (**escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia**), tiro a segno e tiro a volo;
12. figli minori dell'Assicurato, **quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la Responsabilità Civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;**
13. figli minori di terzi affidati temporaneamente all'Assicurato;
14. addetti ai servizi domestici compresi baby-sitters e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
15. esercizio di sport di pratica comune, attività di bricolage, giardinaggio, pesca e di hobby in genere;
16. pratica di campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;
17. attività di volontariato;
18. organizzazione di feste familiari o tra amici;
19. conduzione dell'Abitazione principale che costituisce dimora abituale: **la Copertura Assicurativa non potrà in alcun caso cumularsi con quella prevista all'Art. 57 – Oggetto della Copertura Assicurativa A) Responsabilità Civile proprietà;**

20. fatti colposi non menzionati ai punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione.

È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per gli infortuni subiti dagli addetti ai servizi domestici, compresi baby sitters e/o collaboratori alla pari, badanti, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga compresa la rivalsa degli enti che gestiscono le assicurazioni sociali. **Tale copertura è prestata sino alla concorrenza del 20% del Massimale scelto ed indicato nel Modulo di Polizza per singola persona infortunata.**

Art. 63 – Franchigia assoluta per danni a Cose

Per tutti i danni a Cose resta a carico dell'Assicurato una Franchigia assoluta di € 200,00 per singolo Sinistro.

Art. 64 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta ai sensi del presente Contratto di assicurazione.

Art. 65 – Esclusioni specifiche della Copertura Assicurativa B) Responsabilità Civile vita privata

La Copertura Assicurativa non comprende i danni:

- a) cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- b) derivanti dalla pratica di sport a livello professionistico;
- c) derivanti dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- d) provocati a seguito di Furto subito dall'Assicurato a beni o cose appartenenti a soggetti terzi;
- e) ai beni di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) causati a Cose che l'Assicurato abbia in uso e/o consegna a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'Art. 62 punto 1 e 2;
- g) provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- h) derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- i) derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti, salvo quelli descritti al punto 7 dell'Art 62 – Oggetto della Copertura Assicurativa;
- l) da atti dolosi, salvo quanto previsto all'Art. 62 – Oggetto della Copertura Assicurativa;
- m) derivanti dall'esercizio della caccia;
- n) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- p) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- q) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- r) derivanti da impiego di aeromobili.

Art. 66 – Estensione territoriale

La Copertura Assicurativa B) Responsabilità Civile vita privata, vale per i danni che avvengono nei territori di tutto il Mondo.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI DELLA SEZIONE III – RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 67 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Codice Civile);
- darne avviso scritto all'Intermediario cui è assegnata la Polizza o alla Direzione dell'Impresa entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto la possibilità (art. 1913 Codice Civile).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero di Polizza, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla Copertura Assicurativa, deve far pervenire all'Impresa notizia di ogni atto lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 (cinque) giorni dalla notifica.

L'Assicurato è tenuto fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 68 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina in conformità alle norme di legge ed alle usuali tecniche di valutazione.

Art. 69 – Gestione delle controversie e Spese Legali

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle controversie tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di Giustizia penale.

SEZIONE IV – TUTELA LEGALE

Art. 70 – Soggetti Assicurati

La Copertura Assicurativa Tutela Legale viene prestata al Contraente e al suo Nucleo Familiare.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la presente Polizza la Copertura Assicurativa Tutela Legale è prestata unicamente a favore del Contraente.

Art. 71 – Oggetto della Copertura Assicurativa

A) Tutela Legale Abitazione (abbinata necessariamente alla copertura Responsabilità Civile proprietà ed alla copertura Incendio Fabbricato).

L'Impresa, sopporta i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato relativamente alla tutela del Fabbricato **sino alla concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza per singolo Caso Assicurativo senza limite per anno, per i casi indicati all'Art. 74 – Rischi assicurati.**

Tali costi sono:

- il compenso previsto per legge relativo all'attività di un Avvocato per la gestione del Caso Assicurativo;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione, nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di Mediazione;
- le spese liquidate giudizialmente alla controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato o di Transazione autorizzata dall'Impresa ai sensi dell'Art. 79 - Gestione del Caso Assicurativo;
- il compenso relativo ai diritti di domiciliazione, **nei limiti di € 2.500,00, spettanti ad un Legale incaricato fuori dalla circoscrizione, qualora l'Avvocato nominato si avvalga di un collega in tale sede;**
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e di periti in genere **purché scelti in accordo con l'Impresa ai sensi dell'Art. 77 – Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale;**
- le spese per l'attività di un Consulente Tecnico di Parte;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese relative al Contributo Unificato, **se poste a carico dell'Assicurato, per le vertenze di natura civile;**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari **nel limite di € 500,00;**
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa **nel limite di € 500,00;**
- le spese attinenti l'esecuzione forzata **limitatamente ai primi due tentativi.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, l'Impresa ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 77 – Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale.

B) Tutela Legale vita privata (abbinata necessariamente alla copertura Responsabilità Civile vita privata).

L'Impresa sopporta i costi per le Spese Legali sostenute per la difesa dei diritti civili dell'Assicurato relativamente alla tutela della vita privata.

Art. 72 – Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le norme vigenti, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Art. 73 – Indennizzo

L'Impresa corrisponde, per ogni Caso Assicurativo, un Indennizzo **sino alla concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Polizza.**

Tale Massimale trova applicazione anche quando l'Impresa, in un Unico Caso Assicurativo, debba attuare pagamenti a più soggetti Assicurati. In caso di identità soggettiva e/o oggettiva di più Casi assicurativi collegati temporalmente e causalmente, il Massimale pattuito si intenderà esclusivamente riferito ad un Unico Caso Assicurativo.

Art. 74 – Rischi assicurati

A) Tutela Legale Abitazione:

La Copertura Assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione dell'Abitazione assicurata indicata nel Modulo di Polizza per:

1. sostenere l'azione di risarcimento dei danni subiti a seguito di fatti illeciti extracontrattuali di terzi;
2. controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla proprietà esclusiva, purché il valore della lite non sia inferiore a € 250,00 e non superiore a € 30.000,00;
3. difesa penale dell'Assicurato nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti colposi o per contravvenzioni; la Copertura Assicurativa è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato nei casi di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e accompagnamento coatto (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Le Coperture Assicurative sopra indicate operano anche per le pertinenze dell'Abitazione assicurata.

B) Tutela Legale Vita Privata:

La Copertura Assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale esclusivamente per:

1. controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatti illeciti di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
2. controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato in veste di ciclista e/o pedone a seguito di incidenti stradali;
3. difesa penale dell'Assicurato nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti colposi o per contravvenzioni; la Copertura Assicurativa è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato nei casi di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di procedura penale) e accompagnamento coatto (art. 376 del Codice di procedura penale);
4. difesa penale dell'Assicurato nei casi in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti dolosi. **A parziale deroga di quanto contemplato all'Art. 75 Esclusioni, la Copertura Assicurativa viene prestata per la difesa penale per delitti dolosi, purché l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di procedura penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Art. 75 – Esclusioni

La Copertura Assicurativa non è operante per:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie di natura contrattuale;
- controversie relative la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione indicata nel Modulo di Polizza;
- controversie in relazione a contratti di compravendita, nuova costruzione, permuta, trasformazione o ristrutturazione di immobili per i quali sia richiesta un'autorizzazione amministrativa, ivi compresa l'ipotesi in cui non sia stata richiesta benché prevista a norma di legge;
- controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- controversie collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o Terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, eventi atomici e comunque derivanti da trasmutazione del nucleo o da attacco chimico e/o biologico;
- controversie non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- controversie di diritto pubblico, di Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria;
- controversie e processi riguardanti diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d'autore e concorrenza sleale;
- controversie fra soci ed amministratori, di soci tra di loro e riguardanti la costituzione, la modifica, la fusione o liquidazione di impresa o partecipazione in impresa, nonché vertenze riguardanti acquisti o vendite di aziende;
- controversie riguardanti contratti di agenzia;
- controversie di diritto tributario e amministrativo;
- arbitrati;
- controversie riguardanti l'art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
- il Caso Assicurativo che l'Assicurato ha causato con dolo;
- il Caso Assicurativo che è connesso al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
- controversie e processi e/o procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà, l'uso o la conduzione di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- vertenze derivanti da qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o di altre tipologie di collaborazione;
- controversie riguardanti giochi di fortuna (lotterie varie sia pubbliche che private), scommesse o investimenti di capitali;
- vertenze e controversie con CARGEAS Assicurazioni S.p.A.;

- controversie di valore inferiore ad € 250,00;
- controversie non espressamente previste dall'Art. 74 – Rischi assicurati.

La Copertura Assicurativa non include il pagamento di:

- spese collegate all'esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
- spese per risolvere una controversia senza che l'Impresa abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte;
- spese dei consulenti di cui si avvale il mediatore nel corso dell'attività finalizzata alla conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 76 – Insorgenza del Caso Assicurativo, Carenza

Per insorgenza del Caso Assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso Assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del Caso Assicurativo stesso.**

La Copertura Assicurativa viene prestata per i Casi Assicurativi che siano insorti:

- 1. durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di un procedimento penale;**
- 2. decorsi 3 (tre) mesi per le restanti ipotesi.**

Si intendono quale Unico Caso Assicurativo:

- vertenze e controversie, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali ad un medesimo contesto riferito all'evento rientrante nella Copertura Assicurativa. Detto principio prevale sull'individuazione della domanda principale sia dal punto di vista economico che nel merito;
- indagini, rinvii a giudizio e/o procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

La Copertura Assicurativa si estende ai Casi Assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano stati denunciati all'Impresa, nei modi e nei termini dell'Art. 78 – Obblighi dell'Assicurato, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del Contratto di Assicurazione.

Art. 77 – Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale

Ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, l'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa qualsiasi Caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione dell'Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 (dieci) giorni dalla data della notifica stessa.

La denuncia del Caso Assicurativo deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell'evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;
- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della controversia.

L'inosservanza di tale obbligo può comportare, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile, la decadenza parziale o totale dalla Copertura Assicurativa.

Unitamente alla denuncia del Caso Assicurativo, l'Assicurato può indicare il nominativo di un unico Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca (Art. 79 – Gestione del Caso Assicurativo).

Il Legale scelto deve essere iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia. **Diversamente, saranno a carico dell'Impresa gli onorari e le spese di domiciliazione di un Legale iscritto presso il Foro competente a decidere la controversia nel limite di € 2.500,00.**

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di periti il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti tecnici e periti in genere.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Caso Assicurativo.

Art. 78 – Obblighi dell'Assicurato

Nel caso di intervento della Copertura Assicurativa il Contraente e/o Assicurato deve:

- 1. rilasciare all'Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta;**
- 2. per la fase giudiziale, informare l'Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente e in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria;**
- 3. fornire all'Impresa ogni informazione sullo stato della pratica;**
- 4. prima di adire l'Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni, chiedere l'autorizzazione dell'Impresa;**

5. prima di adire l'Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare;
6. evitare di compiere atti che pregiudichino l'Impresa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Se non diversamente stipulato vale quanto segue:

- se l'Assicurato viola uno degli obblighi di cui al presente articolo, l'Impresa non può essere liberata dall'obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. **In caso di violazione per dolo o per colpa grave, l'Impresa resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dall'Impresa;**
- **l'Impresa, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, è surrogata, fino alla competenza dell'Indennizzo, in tutti i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili;**
- **il Contraente è tenuto, su richiesta dell'Impresa, a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.**

Art. 79 – Gestione del Caso Assicurativo

Dopo il ricevimento della denuncia del Caso Assicurativo, l'Impresa, valutata la natura e la fondatezza della controversia, si adopera, direttamente o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia, compreso l'esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora il predetto tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dell'Assicurato, la controversia verrà affidata all'Avvocato nominato ai sensi dell'Art. 77 – Denuncia del Caso Assicurativo e scelta del Legale.

Qualora sia necessaria una difesa penale, l'Impresa concorderà di volta in volta con l'Assicurato il nominativo dell'Avvocato da nominare.

La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo.

Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di parte avviene d'intesa con l'Impresa. L'Impresa conferma per iscritto la misura della Copertura Assicurativa per il Caso Assicurativo. Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell'Impresa della misura della tutela e, se per tale motivo vengono causate spese, l'Impresa assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative.

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e l'Impresa circa la possibilità di successo di un'azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia, senza esclusione delle vie giudiziali, verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e l'Impresa; qualora tale accordo non venga raggiunto l'arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al Contratto di Assicurazione.

Qualora vi sia il rischio della Prescrizione e/o decadenza del diritto dell'Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni dal medesimo ritenute più opportune; **con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all'Assicurato in virtù dell'instaurazione della procedura arbitrale.**

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda adire le vie giudiziali, prima dell'instaurazione della causa civile, come condizione di procedibilità della stessa, dovrà essere attivato il tentativo di Mediazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 80 – Validità territoriale

La Copertura Assicurativa è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Art. 81 – Recupero di somme

Sono di spettanza dell'Assicurato i risarcimenti ed ogni somma recuperata o comunque corrisposta dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Sono di spettanza dell'Impresa, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE V – ASSISTENZA

Le garanzie di Assistenza sono prestate dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance S.p.A. – P.zza Trento, 8 – 20135 Milano – chiamando il numero verde 800.066308 oppure 02.58245634 attivi 24 h su 24 h tutti i giorni dell'anno.

Art. 82 – Oggetto della Copertura Assicurativa

L'Impresa si impegna ad erogare le Prestazioni di cui alla presente Sezione V – ASSISTENZA, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance, **fino a 3 volte per ciascun tipo durante ciascun Anno Assicurativo.**

La Copertura Assicurativa è abbinata necessariamente alla copertura Incendio Fabbricato e/o Contenuto e può essere attivata per l'Abitazione Principale e, nel caso di Abitazione Secondaria, solo quando il proprietario è anche l'utilizzatore o Locatario.

Art. 83 – Prestazioni con riferimento alle quali opera la Copertura Assicurativa

A) INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso alla propria Abitazione;
- b) scasso di Fissi ed Infissi, a seguito di Furto tentato o consumato, Incendio, Fulmine,

Scoppio, Esplosione, allagamento, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della propria Abitazione.**

Massimali:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di € 50,00 per Sinistro.

B) INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un idraulico presso la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico.

La Prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione;
- b) mancanza d'acqua, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Abitazione.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di € 50,00 per Sinistro.

Sono esclusi:

- per i casi a) e b) i Sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i Sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Abitazione e i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, nonché dovuti a interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- per il caso c) i danni di tracimazione dovuti a Rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

C) INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un elettricista, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro;

- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di € 50,00 per Sinistro.

Sono esclusi:

- i Sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- i Sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- i Sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Abitazione a monte e a valle del contatore.

D) INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, necessiti di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento della propria Abitazione e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.

Sono esclusi:

- i Sinistri dovuti ad allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi della propria Abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- i Sinistri dovuti a mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

E) INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00;
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di € 50,00 per Sinistro.

F) INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi

sabato, domenica e festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro.

G) INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24 ORE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse, presso la propria Abitazione, di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 100,00.

Sono esclusi:

Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.

H) TRASLOCO

Nel caso in cui, in seguito a Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, allagamento e Furto i locali dell'Abitazione dell'Assicurato fossero inagibili per un periodo minimo di 30 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco dei beni superstiti dell'Assicurato fino al deposito più vicino.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco fino alla concorrenza massima di € 250,00 per Sinistro.

Sono esclusi:

- i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal Sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco;
- i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.

I) INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un sorvegliante a seguito di scasso di Fissi ed Infissi, Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione, danni causati dall'acqua, che abbiano colpito la propria Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a contattare un istituto di vigilanza privato che invierà una persona addetta alla custodia in attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 150,00 per Sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'istituto di vigilanza privato.

J) SPESE D'ALBERGO

A seguito di Furto o tentato Furto, Scoppio, Incendio, Fulmine, Esplosione che abbia reso inagibile l'Abitazione, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo dell'Assicurato.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di € 150,00 complessive per Sinistro e per Nucleo Familiare.

Art. 84 – Estensione territoriale

La Copertura Assicurativa ha vigore in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.

Art. 85 – Esclusioni

Sono esclusi i Sinistri dipendenti o provocati da:

- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni da parte dell'Assicurato;
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole Prestazioni.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al servizio, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance nel termine di 3 (tre) giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di assistenza.

Art. 86 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro coperto dalla Copertura Assicurativa Assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle Prestazioni di Assistenza, valendo quale omissione dolosa.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di Prestazioni di assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri:

02.58245634 – 800.066308

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero di Polizza preceduto dal codice identificativo **UCAS**;
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.

Qualora si fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, si potrà inviare un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia s.p.a. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Europ Assistance S.p.A. per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (codice privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione si potrà contattare il numero 02.583841.

SEZIONE VI – PACKAGES

PACKAGE ENERGIA SOLARE

Art. 87 – Oggetto della Copertura Assicurativa

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti all'Impianto Fotovoltaico e Impianto Solare Termico installato secondo le norme di legge vigenti, collaudato e pronto per l'uso sul Fabbricato indicato sul Modulo di Polizza, causati dagli eventi previsti nella Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI.

La Copertura Assicurativa, è sottoscrivibile unicamente per un tipo Abitazione villa a schiera o villa ed in abbinamento alla Copertura Assicurativa Incendio Fabbricato.

La Copertura Assicurativa è prestata nella forma di Primo Rischio Assoluto (PRA) fino alla somma di € 25.000,00 per ciascun Anno Assicurativo, con applicazione, sul danno indennizzabile, di una Franchigia di € 200,00 per singolo Sinistro.

Art. 88 – Estensioni sempre operanti

L'Impresa presta le seguenti estensioni:

a) Guasto Macchine compreso il fenomeno elettrico ed elettronico

In deroga a quanto contemplato all'Art. 24 – Fenomeno elettrico ed elettronico, l'Impresa indennizza altresì i danni materiali e diretti agli impianti assicurati causati da:

- a) rotture meccaniche dovute a vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili, corpi estranei, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando e di controllo, automatismi di regolazione e di segnalazione;
- b) correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, elettronici anche se conseguenti a Fulmine.

L'Impresa non indennizza i danni:

- a) **dovuti ad usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione, manomissione;**
- b) **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore dell'impianto assicurato;**
- c) **normalmente compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè:**
 - **controlli di funzionalità;**
 - **manutenzione preventiva;**
 - **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
 - **eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.**

b) Furto, Rapina

La Copertura Assicurativa è estesa ai danni conseguenti a Furto, Rapina a condizione che:

- a) **i pannelli siano stabilmente ancorati al Fabbricato o ai suoi Spazi Adiacenti;**
- b) **l'evento sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto Fotovoltaico o Solare Termico è fissato.**

Relativamente ai macchinari installati su tetti, in caso di Furto che abbia interessato le sole parti e/o componenti dello stesso (es. supporti, staffe, cavi in genere ecc.) poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e/o praticabili per via ordinaria, direttamente a terra, nel sottosuolo, verrà applicato uno Scoperto del 30% sul danno indennizzabile.

Per gli impianti posizionati a terra, su tettoie/pensiline o su Fabbricati aventi linea di gronda posta a meno di 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che l'impianto sia provvisto di apposita recinzione alta non meno di 2 metri o di un sistema di videosorveglianza presidiato 24 h da personale contrattualmente impegnato ad intervenire in loco tempestivamente dopo l'allarme.

Relativamente a tale impianto, l'Assicurato si obbliga a:

- 1. mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla ditta installatrice od altra ditta da essa riconosciuta;**
- 2. far apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all'impianto ed agli apparecchi soltanto dalla Ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla Ditta installatrice medesima;**
- 3. avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, approntando nel frattempo idonei mezzi di emergenza.**

L'impianto deve essere altresì provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;**
- tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;**
- presenza di un chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'Inverter;**
- sia presente un sistema di localizzazione GPS.**

La Copertura Assicurativa è prestata sul presupposto essenziale dell'adozione delle misure richieste e pertanto nessun Indennizzo sarà dovuto in mancanza delle stesse. Se non operanti le misure sopra indicate, in caso di Sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri.

c) Danni da Responsabilità Civile a terzi così come contemplata nell'Art. 57 – Oggetto della Copertura Assicurativa;

d) Danni Indiretti

In caso di Sinistro, l'Indennizzo sarà maggiorato, a titolo di risarcimento, di una percentuale pari al 15% dell'importo indennizzabile a termini di Polizza, con il massimo di € 3.000,00

Art. 89 – Forma della Copertura Assicurativa

La Copertura Assicurativa è prestata nella forma di Primo Rischio Assoluto (PRA).

Art. 90 – Esclusioni

Per quanto concerne le ipotesi di Esclusione si rinvia a quanto previsto agli Artt. 31, 45 e 61.

PACKAGE ABITAZIONE SECONDARIA

Art. 91 – Oggetto della Copertura Assicurativa

L'Impresa indennizza i danni al Contenuto relativi all'Abitazione Secondaria indicata sul Modulo di Polizza, causati dagli eventi previsti alla Sezione I –

INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e alla Sezione II – FURTO E RISCHI ACCESSORI.

La copertura è prestata nella forma di **Primo Rischio Assoluto (PRA)** e fino alla concorrenza delle seguenti somme assicurate:

- **Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI – Contenuto Abitazione € 25.000,00** con il limite di € 5.000,00 per Preziosi e di € 500,00 per il denaro;
- **Sezione II – FURTO E RISCHI ACCESSORI – Contenuto € 5.000,00.**

Limitatamente alla Sezione II FURTO E RISCHI ACCESSORI, non sono in ogni caso assicurati Preziosi, denaro, titoli di credito, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria.

In caso di Furto l'Impresa corrisponderà l'**80%** dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando a carico dell'Assicurato il rimanente **20%** senza che questi possa farlo assicurare da altre Imprese di assicurazione, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

La copertura è abbinata necessariamente alla copertura Incendio Fabbricato e può essere attivata dal proprietario abitante e dal Locatario.

Art. 92 – Soggiorno nell'Abitazione Secondaria

Durante i periodi di soggiorno nell'Abitazione Secondaria indicata sul Modulo di Polizza da parte del Contraente/Assicurato o di altre persone facenti parte del suo Nucleo Familiare, si conviene quanto segue:

1. **Aumento somme assicurate:** le somme assicurate indicate all'art. 91 – Oggetto della Copertura Assicurativa si intendono aumentate del 20%.
2. **Copertura Assicurativa per Preziosi, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, denaro:** a parziale deroga dell'art. 91 – Oggetto della Copertura Assicurativa, sono compresi nella Copertura Assicurativa anche i Preziosi, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, fino a concorrenza della somma di € 1.000,00.
È altresì compreso il denaro, fino a concorrenza della somma di € 250,00.
3. **Copertura Beni di proprietà degli ospiti:** si intendono compresi nella Copertura Assicurativa anche i Beni di proprietà di altre persone diverse dagli Assicurati, ospitate dagli Assicurati stessi.

Art. 93 – Copertura Assicurativa Beni Assicurati durante il trasporto

L'Impresa indennizza i danni arrecati al Contenuto a seguito degli eventi previsti alla Sezione I INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e alla Sezione II – FURTO E RISCHI ACCESSORI, quando il Contenuto stesso venga trasportato su autovetture di proprietà del Contraente/Assicurato o di altre persone facenti parte del suo Nucleo Familiare e **guidate dalle medesime persone.**

La Copertura Assicurativa è valida per i danni subiti durante il tragitto ordinario dal luogo di residenza del Contraente/Assicurato a quello dell'Abitazione Secondaria indicata sul Modulo di Polizza.

Relativamente ai danni da Furto, **la copertura è subordinata alla circostanza che il Furto sia stato perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autovettura e che i Beni Assicurati non siano visibili dall'esterno del veicolo.**

La Copertura Assicurativa è valida anche in caso di Furto totale dell'autovettura. **Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa Preziosi, denaro, titoli di credito, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di**

argenteria, computer, telefoni cellulari, smartphone, tablet, navigatori satellitari, apparecchiature elettriche e/o elettroniche fono audiovisive.

La Copertura Assicurativa è prestata nella forma di Primo Rischio Assoluto (PRA) e fino alla concorrenza della somma di € 1.000,00.

In caso di Furto l'Impresa corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza, restando a carico dell'Assicurato il rimanente 20% senza che questi possa farlo assicurare da altre Imprese di assicurazione, pena la decadenza del diritto all'Indennizzo.

Art. 94 – Indennità aggiuntiva

In caso di Sinistro rientrante negli eventi previsti dal presente Package Abitazione Secondaria, l'Impresa corrisponderà, congiuntamente all'importo dovuto per i danni materiali e diretti, un ulteriore Indennizzo aggiuntivo pari al 15% di quello liquidato per il Sinistro stesso.

Art. 95 – Esclusioni

Per quanto concerne le ipotesi di Esclusione si rinvia a quanto previsto agli Artt. 31 e 45 – Esclusioni.

PACKAGE ALLEATO CASA

Art. 96 – Oggetto della Copertura Assicurativa

In caso di mancato godimento ed utilizzo dell'Abitazione assicurata a causa di un evento previsto nella Sezione I – INCENDIO E RISCHI ACCESSORI, l'Impresa indennizzerà all'Assicurato una somma forfettaria mensile pari ad € 600,00.

La copertura è abbinata necessariamente alla copertura Incendio Fabbricato e può essere attivata dal proprietario abitante.

Art. 97 – Periodi di corresponsione dell'indennità

L'indennità di cui all'art. 96 – Oggetto della Copertura Assicurativa verrà corrisposta solo a decorrere dal 31° giorno di non utilizzo dei locali e per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni di godimento.

L'indennità verrà corrisposta fino ad un limite massimo di 18 (diciotto) indennità mensili per ciascun Sinistro.

Art. 98 – Esclusioni

Per quanto concerne le ipotesi di Esclusione valgono quelle elencate all'art. 31 – Esclusioni.

CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/2/1987 (G.U. del 16/3/1987, n. 62) - Indirizzo di posta elettronica certificata: cargeasassicurazioni.pec@legalmail.it - Sito Internet: www.cargeas.it.

Mod. 1489 ed. 12/10/2017 - 12.000